



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 24/04/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 3 aprile 2013, n. 19

FERRAMENTA PUGLIESE snc - Discarica per autosmaltimento di rifiuti non pericolosi ubicata in Contrada Lamadattola in Bisceglie (BT). Riesame della Determinazione Dirigenziale n. 152 del 6 maggio 2010 del Servizio Ecologia - Fascicolo 18MODR1.

L'anno 2013 addì 3 del mese di aprile in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-octies “Rinnovo e riesame” al comma 4 stabilisce che “Il riesame è effettuato dall'Autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.”

Atteso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 6 maggio 2010 del Servizio Ecologia della Regione Puglia è stata concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale con cui è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi della volumetria residua del cosiddetto terzo lotto con contestuale concessione di sottocategoria ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) del DM 03/08/2005.
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale obbligava, pena la sospensione del provvedimento autorizzativo, a presentare entro 60 giorni dalla notifica l'aggiornamento della valutazione del rischio secondo le "Linee guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005" approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009;
- A seguito della presentazione da parte del Gestore FERRAMENTA PUGLIESE snc dell'analisi di rischio aggiornata in conformità alle Linee Guida regionali veniva indetta la conferenza di servizi per l'aggiornamento della valutazione del rischio per il giorno 7 aprile 2011;
- Durante la conferenza di servizi del 7 aprile 2011 venivano richieste integrazioni al Gestore al fine di dar risposta alle necessità di chiarimenti emerse;
- A seguito della presentazione della documentazione integrativa, da parte del Gestore, di riscontro al verbale della CDS del 7 aprile 2011 veniva convocata nuova conferenza di servizi per il giorno 23 novembre 2011;
- Durante la Conferenza di Servizi del 23 novembre 2011, il Comune di Bisceglie consegnava a tutti i partecipanti la seguente documentazione, acquisita in copia al verbale della CDS:
 1. nota dell'Autorità di Bacino della Puglia, prot. 8041 del 16/06/2009, di segnalazione di discarica soggetta a rischio idraulico nel territorio comunale di Bisceglie;
 2. nota prot. 14079 del 11/11/2010 dell'Autorità di Bacino della Puglia di trasmissione del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 10 settembre 2010 fra la stessa Autorità di Bacino e il Comune di Bisceglie per la formazione del PUG di Bisceglie.
 3. nota prot. 6397 del 07/06/2011 dell'Autorità di Bacino della Puglia di trasmissione del verbale dell'incontro tecnico del 24 maggio 2011 relativo alle procedure di revisione delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica per l'aggiornamento del PAI.
- Nella medesima Conferenza di Servizi il Comune di Bisceglie, facendo seguito alla lettura delle note sopraindicate, chiedeva all'Ufficio Regionale competente di valutare l'adozione di provvedimenti atti ad imporre prescrizioni volte a scongiurare il pericolo ambientale prospettato dall'Autorità di Bacino ed eventualmente nell'esercizio del potere di autotutela la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione per l'attività di smaltimento. Il Comune, atteso il prospettato rischio ambientale, esprimeva l'intento di adottare un provvedimento cautelare nella forma di ordinanza contingibile ed urgente con cui sospendere l'esercizio dell'attività di autosmaltimento e sollecitare l'urgente adozione di ogni provvedimento necessario a verificare l'effettiva sussistenza del pericolo ambientale e le misure idonee per rimuovere tale stato di pericolo.
- Il Servizio Rischio Industriale - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, al fine di attivare con la massima urgenza i necessari approfondimenti in ordine al vigente regime vincolistico derivante dal Piano di Assetto Idrogeologico per l'adozione di eventuali provvedimenti, avendo acquisito per le vie brevi la disponibilità alla partecipazione da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia, convocava con nota prot. 1722 del 23/11/2011 un'ulteriore conferenza di servizi per il giorno 25 novembre 2011;
- Il Comune di Bisceglie, facendo seguito alle dichiarazioni già rese durante la conferenza di servizi del 23 novembre 2011, emetteva l'Ordinanza Sindacale n. 320 del 24 novembre 2011 di "immediata e temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti presso la discarica in esercizio all'interno della cava sita in Bisceglie in località Lamadattola per il tempo strettamente necessario entro cui gli organi tecnici incaricati dai competenti uffici della Regione Puglia, effettuino ogni verifica ed accertamento per individuare le misure idonee a rimuovere lo stato di pericolo"
- Durante la Conferenza di Servizi del 25 novembre 2011, la Regione Puglia chiedeva all'Autorità di Bacino della Puglia di conoscere se alla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vi

fossero vincoli ufficiali di pericolosità idraulica, derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico, tali da escludere l'esercizio dell'attività di smaltimento all'interno del volume residuo del terzo lotto della discarica. Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia evidenziava che "nei luoghi in esame sia all'atto dell'emissione del provvedimento autorizzativo rilasciato con D.D. 152 del 6 maggio 2010 sia all'attualità non sono presenti nel PAI vigente aree perimetrate ad alta-media-bassa pericolosità idraulica." Rammentava, però, che all'interno del tavolo tecnico con l'amministrazione del Comune di Bisceglie erano stati resi noti i risultati ottenuti da studi idraulici adeguati condotti su rilievi topografici forniti dall'Amministrazione Comunale. Tali studi, pur non avendo valore formale, costituivano una informazione tecnica affidabile utile per una corretta progettazione o verifica di opere civili.

- Alla luce degli intervenuti studi idraulici avviati relativamente al territorio comunale di Bisceglie, di cui alle note dell'ADB prot. 14079 del 11/11/2010 e 6397 del 07/06/2011 indirizzate al Comune di Bisceglie ed acquisite durante la CDS del 23 novembre 2011, la Regione Puglia dichiarava durante la conferenza di servizi del 25 novembre 2011 la necessità dell'avvio di un procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di valutare l'aggiornamento dell'adeguatezza al D.Lgs. 36/03 e smi con specifico riferimento a quanto prescritto all'Allegato I punto 2.1.

- L'ARPA Puglia - DAP BAT durante la CDS del 25 novembre 2011, acquisite le informazioni rese dall'Autorità di Bacino, dichiarava che la sopraggiunta necessità di valutare il rischio idraulico dell'area interessata dalla discarica, in esame, comportava la necessità di riesame dell'atto autorizzativo e nelle more chiedeva la sospensione cautelativa dell'esercizio delle attività di conferimento sul III lotto operativo sino all'espressione del parere da parte dell'ADB sulle soluzioni da proporre da parte del Gestore, prescrivendo nel contempo comunque lo svuotamento del percolato dal fondo della discarica e il proseguimento delle attività connesse alla chiusura, con allestimento delle opere di copertura finale, dei lotti non esercizio.

- Con nota, prot. 1834 del 01/12/2011, il Servizio Rischio Industriale comunicava l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e contestualmente diffidava il Gestore a presentare entro 40 giorni naturali e consecutivi gli studi proposti durante la Conferenza di Servizi del 25 novembre 2011 degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, da sottoporre alla successiva valutazione della stessa Autorità di Bacino della Puglia;

- Il Gestore, con nota acquisita al prot. 94 del 11/01/2012, trasmetteva lo studio di compatibilità idraulica redatto allo scopo di individuare gli interventi finalizzati alla mitigazione del rischi idraulico;

- L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 4198 del 05/04/2012 ed acquisita al prot. 1369 del 23/04/2012, esprimeva parere favorevole con prescrizioni allo studio di compatibilità idraulica presentato dal Gestore. Con la stessa nota, veniva indicato che "sarà compito del responsabile Unico del procedimento la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni";

- Il giorno 11 maggio 2012 si teneva la Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. 1446 del 30/04/2012, durante la quale veniva stabilito che:

"la richiamata verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere effettuata attraverso i seguenti passaggi:

1. Ad ultimazione dei lavori, di cui al parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia, che dovranno essere realizzati previa acquisizione di tutti i necessari titoli autorizzativi, il Direttore dei Lavori e Collaudatore dovranno predisporre specifica relazione conclusiva di asseverazione dell'opera realizzata con specifica indicazione di conformità alle prescrizioni ADB. La relazione dovrà essere trasmessa al Comune di Bisceglie e all'Autorità di Bacino della Puglia;

2. Il Comune di Bisceglie e l'Autorità di Bacino della Puglia, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, dovranno confermare tecnicamente la rispondenza delle opere realizzate alle prescrizioni riportate nel parere con nota ADB prot. 4198 del 5 aprile 2012.

Solo a valle dell'acquisizione da parte di Comune di Bisceglie e Autorità di Bacino della Puglia delle suddette valutazioni di conformità di cui al precedente punto 2, il Responsabile del Procedimento potrà formalmente attestare l'avvenuta verifica amministrativa di ottemperanza dandone informazione a tutti

gli enti coinvolti nel presente procedimento.

Quindi, il Comune di Bisceglie riferisce che ad acquisizione della richiamata comunicazione del RUP darà seguito alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 100 del 9 maggio 2012.

Riprendendo la diffida emessa dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. 1834 del 01/12/2011, nella parte in cui veniva prescritta la prosecuzione delle attività connesse alla chiusura, con allestimento delle opere di copertura finale, dei lotti non in esercizio, il Gestore comunica quanto segue:

- Considerato che l'Ordinanza Sindacale n. 320 del 24 novembre 2011 ha espressamente sospeso le attività di gestione rifiuti all'interno della discarica;
- Atteso che tale Ordinanza nasce dall'esigenza di evitare che un'eventuale ondata di piena possa determinare il trasporto a valle dei rifiuti conferiti e non ancora abbancati;
- Osservato che il rischio paventato di trasporto solido si verifica anche nel caso di materiali inerti da stoccare nel sito per la realizzazione della copertura definitiva;

la Società nella persona del Direttore dei Lavori di chiusura della discarica ha inteso equivalenti i rischi associati al conferimento dei rifiuti ed alla realizzazione della chiusura definitiva della discarica e non ha, quindi, potuto provvedere nel periodo di validità della suddetta Ordinanza ad adempiere al disposto della diffida in merito alle operazioni di chiusura avendo comunque assicurato lo svuotamento delle vasche di discarica dal percolato ivi accumulatosi. Quest'ultima operazione è stata consentita dalla circostanza che le vasche di raccolta del percolato sono poste in aree escluse dalla perimetrazione dell'Autorità di Bacino.

L'ing. Gravina, per quanto esposto dal Gestore, ritiene che debbano essere proseguite le attività di chiusura dei lotti esauriti organizzando le attività in maniera da evitare accumuli di inerti all'interno del terzo lotto.

Nel merito della specifica attività di cui all'Ordinanza Sindacale n. 320 del 24 novembre 2011, il Comune chiarisce che la stessa era riferita alle attività di gestione dei rifiuti. Quest'ultima, in particolare, deve intendersi associata, secondo quanto definito nella parte quarta del D.lgs. 152/06 e smi, alla sola attività di abbancamento quale forma di smaltimento (D1 dell'allegato D) e non anche alle attività di gestione della discarica fra cui le operazioni di chiusura secondo le definizioni specifiche del D.lgs. 36/03 e smi.

Quindi, il Comune precisa che l'ordinanza soprarichiamata e la successiva adottata in data 9 maggio 2012 devono riferirsi esclusivamente alla inibizione delle attività di conferimento di rifiuti in discarica non prevedendo, quindi, alcuna restrizione alle attività di chiusura dei lotti già esauriti che, peraltro, sono obbligatorie ai fini della tutela ambientale.

Tutti gli Enti presenti condividono la puntuale specificazione del campo di applicazione delle Ordinanze Sindacali prescrivendo, quindi, l'immediata ripresa delle attività di chiusura dei lotti di discarica esauriti.

Quanto alle opere edilizie di mitigazione del rischio idraulico a realizzarsi, dal punto di vista urbanistico il comune esprime parere favorevole con prescrizione che il muro venga rivestito con materiale lapideo locale."

- In data 15 maggio 2012, il Sindaco del Comune di Bisceglie emetteva l'Ordinanza n. 100 con cui sospendeva l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti presso la discarica all'interno della cava sita in Bisceglie in località Lamadattola fino alla data del 31.10.2012 con riserva di revocare in data antecedente il provvedimento qualora fossero attuati tutti gli interventi prescritti dall'Autorità di Bacino per la messa in sicurezza della discarica e fosse definito favorevolmente il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- In data 30 maggio 2012 veniva acquisita al prot. 1833 la nota del Gestore di trasmissione della copia della pubblicazione sul "Corriere del Mezzogiorno" dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater comma 3 del D.lgs. 152/06 e smi;

- In data 08/11/2012 il Comune di Bisceglie emetteva l'Ordinanza Sindacale n. 253 di proroga sino al 05 febbraio 2013 della sospensione dell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti presso la discarica in esercizio, già precedentemente disposta con O.S. 100 del 09.05.2012 con riserva di revocare in data antecedente qualora fossero attuati tutti gli interventi prescritti dall'Autorità di Bacino per la messa in

sicurezza della discarica indicati nella nota 4198 del 05.04.2012 e definito favorevolmente per la FERRAMENTA PUGLIESE snc il procedimento relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- In data 31 dicembre 2012 il Gestore depositava il certificato di collaudo relativo alle opere di mitigazione del rischio idraulico, acquisito al prot. 47 del 04/01/2013, e conseguentemente l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. 52 del 08/01/2013 chiedeva al comune di Bisceglie e all'Autorità di Bacino di voler esprimere le proprie valutazioni di competenza secondo quanto stabilito durante la Conferenza di Servizi del giorno 11 maggio 2012;

- L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 1977 del 12/02/2013 ed acquisita al prot. 746 del 14/02/2013, indicava "parere positivo alla valutazione di conformità per attestare la sicurezza idraulica della discarica in relazione agli eventi di piena, a condizione che venga garantita la continuità tra l'arginatura e i massi ciclopici in corrispondenza del vertice sud-occidentale del perimetro. Ad avvenuta ottemperanza della prescrizione indicata, avutane comunicazione questa Autorità procederà ad una definitiva verifica dello stato dei luoghi. Inoltre, con riferimento alle dinamiche naturali di deflusso delle portate di piena nella cava, a valle della discarica, si rappresenta la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del terrapieno ubicato in sinistra idraulica dell'impluvio e ad un sistema di allertamento in relazione alle operazioni di coltivazione nella cava.";

- Conseguentemente, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti nel prendere atto del parere dell'ADB sopraindicato, inviava nota prot. 796 del 18/02/2013 comunicando di rimanere in attesa della definitiva valutazione dello stato dei luoghi al fine di concludere il procedimento amministrativo:

- L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 3309 del 08/03/2013 ed acquisita al prot. 1144 del 12/03/2013, esprimeva a seguito di autonoma verifica definitiva dello stato dei luoghi parere positivo alla valutazione di conformità per attestare la sicurezza idraulica della discarica in relazione agli eventi di piena. Ribadiva la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del terrapieno ubicato in sinistra idraulica dell'impluvio e ad un sistema di allertamento in relazione alle operazioni di coltivazione nella cava a valle della discarica.

Considerato che:

- Il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti con nota prot. 8239 del 25/11/2011 ha trasmesso il parere, nell'ambito del procedimento di aggiornamento della valutazione del rischio, indicando che "si ritengono superate le osservazioni evidenziate nella nota prot. 7049 del 30/11/2011";

- ARPA Puglia, durante la Conferenza di Servizi del 23 novembre 2011, riteneva che relativamente al punto 1 del parere espresso durante la CDS del 7 aprile 2011 potesse essere riconosciuta la deroga in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b) del DM 27/09/2010 trattandosi di rifiuto organico con bassa componente biodegradabile;

- L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 3309 del 08/03/2013 ed acquisita al prot. 1144 del 12/03/2013, esprimeva a seguito di autonoma verifica definitiva dello stato dei luoghi parere positivo alla valutazione di conformità per attestare la sicurezza idraulica della discarica in relazione agli eventi di piena e ribadiva la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del terrapieno ubicato in sinistra idraulica dell'impluvio e ad un sistema di allertamento in relazione alle operazioni di coltivazione nella cava a valle della discarica;

- Il Comune di Bisceglie non ha ulteriormente prorogato l'Ordinanza Sindacale n. 253 del 08/11/2012 con cui veniva disposta, sino al 05 febbraio 2013, la sospensione dell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti presso la discarica in esercizio.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di riesaminare, ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 6 maggio 2010 al Gestore FERRAMENTA PUGLIESE snc per l'esercizio della discarica per autosmaltimento di rifiuti non pericolosi ubicata in Contrada Lamadattola in Bisceglie (BT).

di stabilire che:

- Si intende approvata la valutazione del rischio redatta dal Gestore secondo le "Linee guida per la valutazione del rischio applicata alle discariche ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005" approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009;
- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 152 del 06 maggio 2010;
- il Gestore è obbligato a proseguire le attività di chiusura dei lotti esauriti secondo le prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 152 del 6 maggio 2010;
- il Comune di Bisceglie, nell'ambito delle proprie competenze ed in considerazione dell'ubicazione esterna alla discarica del Gestore Ferramenta Pugliese snc, dovrà adottare ogni iniziativa utile a garantire la messa in sicurezza del terrapieno ubicato in sinistra idraulica dell'impluvio e l'adozione di un sistema di allertamento in relazione alle operazioni di coltivazione nella cava a valle della discarica, in ottemperanza a quanto rappresentato nella nota prot. 3309 del 08/03/2013 con cui l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva parere positivo alla valutazione di conformità per attestare la sicurezza idraulica della discarica;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"
- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "FERRAMENTA PUGLIESE snc" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;
- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 152/2010 nonché i termini di durata temporale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ivi indicati;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "FERRAMENTA PUGLIESE snc" con sede legale in Terlizzi alla Strada Provinciale 231 - Km 19,650 e discarica in Contrada Lamadattola in Bisceglie (BT);

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia BAT, al Comune di Bisceglie, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL competente per territorio, all'Autorità di Bacino per la Puglia, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta professionalità AIA
Ing. Paolo Garofoli

Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri
